

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in **Vasto, Via Donizetti, n. 3.-**

Pescara, addì 08/03/2013

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo
Geom. Ettore MANTINI

IL CONCESSIONARIO
Franceschini Emilia

I testimoni

[Signature]
[Signature]

IL DIRETTORE
Avv. Carla MANNETTI

[Signature]
estremi registrazione

UFFICIO DI PESCARA
REGISTRAZIONE IN DATA 12 MAR 2013
AL N. 2385 VERSATO € 168,92

IL DIRETTORE
ASSISTENTE TRIBUTARIO
DONATINA DANESE

Firma su delega del
Direttore Provinciale Walter Capak



CONCESSIONE N. 78/2013

REPERTORIO N. 878

REGIONE ABRUZZO

(C.F.80003170661)

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

IL DIRETTORE

VISTA: l'istanza in data 6/06/2012 mediante Modello Domanda D2 della Ditta **FRANCESCHINI Emilia**, intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di concessione per il mantenimento di un trabocco nell'ambito portuale di Vasto;

VISTA: la precedente licenza n. 18 /2008 della Capitaneria di Porto di Ortona e n. 13/2009 della Regione Abruzzo;

VISTE: le pubblicazioni effettuate sulla domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione;

VISTO: il deposito cauzionale di € 2.000,00 (duemila,00) prestato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, mediante Polizza Assicurativa n. D8000005303 del 15/06/2007 e relativa appendice n. 1 della SASA Assicurazioni Riassicurazioni Spa – Agenzia 990;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1118 del 20/11/2008;

VISTO: l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA: la Legge 494/97;

CONCEDE

Alla Ditta **FRANCESCHINI Emilia (n.c.f. FRN MLE 59C46 A235H)** di occupare una zona demaniale marittima di mq. **60,84 (sessanta,84) + mq. 319,90 di superficie virtuale (acquedotto + cavidotto elettrico)** situata nell'ambito portuale di Vasto allo scopo di mantenere **una struttura in legno destinata a bilancia da pesca fissa (trabocco) costituita da:**

- Trabocco: superficie coperta mq. 31,50; superficie scoperta mq. 24,00; scala di accesso mq. 5,34;
- Linea elettrica e acquedotto mq. 302,40 (superficie virtuale);
- Linea elettrica della lunghezza di mt. 350 con cavidotto in acciaio fissato al muro di recinzione del porto – mq. 17,50 (superficie virtuale).

Con l'obbligo di utilizzazione di rete con lato massimo di mt. 6,00.

Con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone **2012 di Euro 510,43 (cinquecentodieci,43)** ai sensi D.I. 19/07/1989 (Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero delle Finanze); il canone da considerarsi a base di calcolo per l'imposta di registrazione è di **Euro 6.451,26 (seimilaquattrocentocinquante,26)**, riferito all'intera durata della concessione (6 anni).

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti e nei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi **72 (settantadue)** dal **1/01/2012 al 31/12/2017**, avendo il concessionario corrisposto il canone impostogli per l'anno 2012 con quietanza della Banca di Credito Cooperativo della Valle Del Trigno in data 28/12/2012 e la relativa imposta Regionale ai sensi della L.R. 11/2002.

Si rilascia la presente licenza subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni che seguono:

1. in caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nell'area demaniale, il La Regione Abruzzo avrà però sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
2. parimenti il La Regione Abruzzo avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;
3. nei suddetti casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato alla Regione Abruzzo sulla semplice intimazione del La Regione Abruzzo, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa;
4. qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, la Regione Abruzzo avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionari, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che la Regione Abruzzo avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione;
5. il concessionario sarà direttamente responsabile verso la Regione Abruzzo dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
6. non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa agli organi di controllo delle amministrazioni interessate;
7. nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
8. il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale;
9. eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione; L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;

10. Per il rinnovo della presente licenza, il pagamento dei canoni ed il versamento dei depositi cauzionali devono avere luogo entro il termine stabilito dall'Ente concedente pena la decadenza con l'onere di sgombero e riconsegna alle condizioni precedenti;
11. sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^a e 3^a del Regolamento al Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del regolamento al Cod. Nav.);
12. Il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una compagnia di Assicurazione, contro i danni dal fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione della Regione Abruzzo avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per rièristinare l'attuale efficienza delle opere;
13. ai sensi dell'art. 17 Reg. al Cod. Nav. Il concessionario deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
14. la Regione Abruzzo ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 Reg. al Cod. Nav., l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
15. ove indicato, il canone di cui alla presente concessione è provvisorio. Il concessionario si obbliga perciò a versare all'Erario l'eventuale differenza in sede di determinazione definitiva a norma di legge del canone stesso;
17. il concessionario si impegna inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolato presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI, fino al termine della concessione.
18. Il presente titolo può essere rinnovato ad istanza del concessionario, da presentarsi entro il 30 ottobre dell'anno di scadenza, in ottemperanza della normativa vigente.

La presente licenza viene rinnovata sulla scorta delle consistenze legittimate con il precedente titolo concessorio, licenza suppletiva e/o autorizzazioni significando che questo Servizio si riserva di verificare eventuali discordanze tra le opere autorizzate e quanto dichiarato nella istanza di rinnovo di codesta stessa ditta